



Decreto Dirigenziale n. 105 del 26/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D.LGS 152/06 - D.LGS 209/2003 - CENTRO DEMOLIZIONI VEICOLI NAPOLANO S.R.L.- APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, DA UBICARSI IN SANT'ANTIMO (NA) ALLA VIA DANTE ALIGHIERI N. 21

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso;
- b. che l’art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, disciplina il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c. che con Delibera di Giunta regionale n. 81 del 9 marzo 2015 sono state abrogate le DGR n. 254/90, n. 58880/02, n. 2210/02, n. 2156/04, n. 1411/07 e contestualmente approvato il Disciplinare che ridetermina le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui al citato art. 208 del D.lgs. 152/2006;
- d. che la società “**Centro Demolizioni Veicoli Napolano s.r.l.**”, di cui è legale rappresentante la sig.ra Raffaella Napolano, con istanza acquisita agli atti prot. n. 397958 del 09.06.2015 e successive integrazioni ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio di un centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicarsi nel comune di Sant’Antimo (NA) alla via Dante Alighieri n. 21, nel vigente PRG in zona D (industriale) sottozona D2, in catasto terreni al foglio 5, p.lle 1086 (in parte) e 1087 e nel NCEU al foglio 5 p.la 312 sub 108, cat. D1 , per una superficie complessiva pari a mq 1.820,00;
- e. che con Decreto Dirigenziale n. 259 del 10.12.2015 della UOD 52.05.07 Valutazioni ambientali – acquisito agli atti prot. n. 878127 del 17.12.2015 – il progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso è stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale;
- f. che l’Ufficio ha effettuato la verifica della sostanziale congruità del progetto escluso dalla VIA con quello presentato ex art. 208 D.lgs. 152/06;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, **iniziata il 18.03.2016 e conclusasi il 19.04.2016**, i cui verbali si richiamano – esaminata la documentazione trasmessa dalla società acquisita con prot. n. **397958 del 09.06.2015**, successivamente integrata con gli atti acquisiti al prot. n. **221354 del 31.03.2016** - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - a.1 dalla scheda di inquadramento urbanistico, sottoscritta dalla società e dal tecnico ing. Sandro Ruopolo e dall’autocertificazione della destinazione urbanistica, resa il 21.05.2015 dallo stesso ing. Ruopolo, ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183 – entrambe acquisite agli atti prot. n. 397958 del 09.06.2015 - risulta che l’area dell’impianto, sita nel comune di Sant’Antimo alla via Dante Alighieri n. 21, **ricade nella zona D industriale** sottozona D2 del vigente PRG (in catasto terreni al foglio 5, p.lle 1086 in parte e 1087 e nel NCEU al foglio 5 p.la 312 sub 108, cat. D1) **per una superficie complessiva pari a mq 1.820**, di cui mq 1411,65 scoperta. Nell’autocertificazione si dichiara, inoltre, che l’area **non ricade**:
 - a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell’art. 65 D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
 - b) in aree individuate ai sensi dell’art. 3 del DPR 357/1997, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
 - c) in aree naturali protette, sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
 - d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all’art. 94 D.lgs. 152/06 s.m.i.;
 - e) in territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 20 e seguenti;

- f) in aree esondabili, instabili, e alluvionabili individuate ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.
- a.2.** il Comune di Sant'Antimo VII Settore Urbanistica/Edilizia Privata ha rilasciato il certificato di agibilità prot. n. 32067 del 31.10.2013 per la realizzazione di un soppalco all'interno del capannone, la modifica dei prospetti e la realizzazione di terrazzo praticabile a servizio degli uffici al piano soppalco. Il capannone risulta preso in fitto dalla società "Centro Demolizioni Veicoli Napolano srl" con contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 30.01.2015 al n. 900/3T per la durata di sei anni, rinnovabili con inizio dal 30.01.2015;
- a.3** il Comune di Sant'Antimo è dotato del **Piano di zonizzazione acustica**, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 05.06.2001. Dalla relazione di previsione di Impatto acustico, acquisita al prot. n. 397958 del 09.06.2015, a firma dell'ing. Sandro Ruopolo, tecnico competente in acustica ambientale, si rileva che il sito **ricade nella classe V – Area prevalentemente industriale**, i cui valori massimi di immissione del livello sonoro equivalente sono 65 dB (A) diurni e 55 dB (A) notturni. Pertanto, si applica il criterio del limite massimo differenziale pari a 5 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo notturno, in conformità alle disposizioni di cui al DPCM 14 novembre 1997 e alle "Linee Guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991", emanate dalla Regione Campania con DGR 01.08.2003 n. 2436.
- a.4** la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 116506 del 18.03.2016, acquisita in pari data al prot. n. 193400, ha subordinato il proprio parere alla presentazione da parte della società di integrazioni agli elaborati grafici Tav. 3 e Tav. 5;
- a.5** con nota prot. n. 17900 del 18.03.2016, acquisita in pari data al prot. n. 192295, **l'ARPAC** ha formulato osservazioni ed espresso pareri per ogni singola matrice ambientale:
- **per i rifiuti ha espresso parere favorevole;**
 - **per l'impatto acustico ha espresso parere favorevole** con le seguenti **prescrizioni**:
 1. La ditta provveda a dare comunicazione a questa Agenzia della piena conformità del progetto e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre sette giorni dall'attivazione della stessa;
 2. La ditta verifichi, ad impianto attivo, il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluto di zona previsti dalla normativa vigente e trasmetta la relazione sulle misure effettuate;
 3. L'Agenzia si riserva, comunque, di verificare dopo l'attivazione dell'impianto che i valori di pressione sonora misurati rientrano nei limiti della normativa vigente.In mancanza di riscontro agli adempimenti di cui sopra il parere si intenderà decaduto.
 - per la matrice acqua, si osserva che nella relazione tecnica a firma dell'ing. Ruopolo non è specificata la modalità di separazione delle acque di prima e seconda pioggia.
 - per la matrice aria, al fine di mitigare le emissioni polverulente si prescrive che il telo di recinzione del lato sud abbia caratteristiche idonee.
- a.6** la società, in merito alle suindicate osservazioni dell'ARPAC, ha precisato che:
- le acque di prima pioggia sono convogliate e depurate nell'impianto di prima pioggia, costituito da una fase di sedimentazione e dissabbiatura e da una fase di disoleazione con filtro a coalescenza. Le acque di seconda pioggia, mediante pozzetto scolmatore con sistema by-pass, sono convogliate - previo passaggio in un pozzetto di ispezione e analisi - in pubblica fognatura. Tale sistema consente il rispetto dei limiti in scarico in corpo idrico superficiale come da Tab. 3 del D.lgs. 152/2006.
 - **per quanto concerne le caratteristiche del telo di recinzione da apporre lungo il lato sud dell'impianto**, esso sarà di materiale plastico a maglia stretta, al fine di garantire il trattenimento di eventuali polveri disperse sul piazzale e di mitigare anche l'impatto visivo.

In riscontro alla richiesta di integrazioni della Città Metropolitana di Napoli di cui alla succitata nota prot. n. 116506/2016, la società ha presentato la seguente documentazione, acquisita agli atti prot. n. 221354 del 31.03.2016:

– Tav. 3 Integrativa – planimetria generale dell'impianto con lay-out di lavorazione (stato di progetto), scala 1:200, a firma dell'ing. S. Ruopolo, datata 29.03.2016;

– Tav. 5 Integrativa – planimetria con prospetti e sezioni dell'impianto, con particolare sezione pavimentazione industriale impermeabile, scala 1:100, a firma dell'ing. S. Ruopolo, datata 29.03.2016;

- CD contenente le tavole di cui sopra.

In merito, inoltre, a quanto rilevato dalla Città Metropolitana nelle premesse della succitata nota prot. n. 116506/2016, la società ha chiarito che le integrazioni documentali acquisite dalla Regione con prot. n. 886835 del 21.12.2015 e prot. n. 42129 del 21.01.2016 si riferiscono rispettivamente alla consegna della ricevuta in originale delle spese istruttorie e alle autodichiarazioni ai fini antimafia rese su richiesta della stessa Regione.

a.7 su richiesta della Regione - che ha invitato la società ad illustrare il progetto e a chiarire la non corrispondenza dei riferimenti catastali tra la scheda di inquadramento urbanistico sottoscritta dalla stessa società e dall'ing. Ruopolo ed il certificato di agibilità rilasciato dal Comune – l'ing. Ruopolo, tecnico della società, ha preliminarmente precisato che gli estremi identificativi catastali sono i seguenti: foglio 5, porzione particella 1086 e p.lla 1087 e si riferiscono al Catasto terreni, così come riportati sulla scheda di inquadramento urbanistico e nello stralcio catastale, allegato. Invece, i dati riportati nel certificato di agibilità rilasciato dal Comune e nel contratto di locazione (cioè foglio 5 part. 312 sub 108) sono riferiti al catasto fabbricati.

L'attività di autodemolizione sarà svolta all'interno del capannone (che misura mq 408,35) e all'esterno sull'annesso piazzale (che misura mq 1411,65). All'interno del capannone, ad est dell'ingresso, vi è una zona destinata ad uffici e servizi (spogliatoi e bagni) con soppalco praticabile sovrastante gli uffici. **Tale soppalco è escluso dall'attività. Così come risulta escluso da qualsiasi attività l'appartamento posto al primo piano, sopra il capannone, con accesso indipendente.** Il capannone e i locali destinati a uffici e servizi sono stati realizzati con permesso di costruire in sanatoria n. 118/2012 del 16 maggio 2013, come risulta anche dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Sant'Antimo in data 31.10.2013 prot. n. 32067.

L'area dell'impianto ricade in zona D (industriale) sottozona D2 del vigente PRG e non rientra nei punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'All. 1 al D. lgs. 209/2003, in quanto su di essa non insistono vincoli e non ricade in zona a rischio idrogeologico.

Gli scarichi idrici sono differenziati nelle seguenti tipologie: a) acque nere e grigie; b) acque pluviali; c) acque di dilavamento piazzale. Nel dettaglio:

- le acque nere e grigie, tramite tubazioni sottotraccia, dopo passaggio in pozzetti di raccolta e derivazioni saranno immesse in un impianto di depurazione ad ossidazione biologica e, previo passaggio in un pozzetto di ispezione ed analisi, confluiranno in pubblica fognatura;
- le acque pluviali di copertura, attraverso apposite colonne pluviali a mezzo di tubazioni interrato e previo passaggio in un pozzetto di ispezione ed analisi, confluiranno in pubblica fognatura;
 - le acque meteoriche di dilavamento del piazzale (prima e seconda pioggia) - raccolte a mezzo di caditoie, previo trattamento delle sole acque di prima pioggia e previo passaggio in un pozzetto di ispezione ed analisi posto a valle dell'impianto di trattamento (che consente il monitoraggio dei parametri all'uscita dell'impianto) - confluiranno in un altro pozzetto di ispezione ed analisi e da qui nella pubblica fognatura, nella quale confluiranno direttamente anche le acque di seconda pioggia separate dalle prime a mezzo di un sistema di bay-pass.

La società ha precisato che sia l'impianto di trattamento biologico delle acque nere sia l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia consentiranno **il rispetto dei limiti per lo scarico delle acque in corpo idrico superficiale come da tabella 3 all. 5 del D.lgs. 152/2006**. Ad ulteriore chiarimento di quanto richiesto dall'ARPAC nel proprio parere si conferma la modalità di separazione e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia come innanzi detto.

Per le emissioni in atmosfera, la società ha dichiarato che all'interno dell'impianto non saranno svolte attività di saldatura o taglio ossiacetilenico né si prevede l'utilizzo di pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche, la società si impegna a rispettare i valori limite di emissione ed immissione sonore previsti dal piano di classificazione acustica del Comune (**classe V - prevalentemente industriale**), e ad ottemperare alle specifiche prescrizioni ARPAC.

Per quanto concerne la pavimentazione, sarà del tipo industriale sia per le aree coperte che per quelle scoperte. Essa sarà formata da un massetto in cemento armato variabile dai 25 ai 30 cm con interposta rete elettrosaldata e telo HDPE e trattata in superficie con rete con resine antilfluidi. I relativi grafici saranno integrati anche con la rappresentazione della sezione del particolare della pavimentazione industriale, come richiesto dalla Città metropolitana.

La società ha dichiarato inoltre di voler gestire **2 tonnellate di rifiuti provenienti da esercenti attività di autoriparazione**, che saranno stoccate nei settori di stoccaggio dei rifiuti prodotti assieme agli altri di identica natura.

a.8 l'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli-Volturno con nota prot. n. 1734 del 11.04.2016, acquisita in data 14.04.2016 prot. n. 256773, ha espresso **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**

*"Il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, che dovranno tassativamente rispettare i parametri previsti dalla **Tab. 3, Parte terza, All. 5 al D. lgs 152/06 per i corpi idrici superficiali**, trasmettendone gli esiti allo stesso ATO;*

per tale scarico il gestore della rete fognaria effettuerà, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite, nonché delle condizioni di formazione degli scarichi. E' altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente e prescrivendo nel caso l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lett. b del Disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli-Volturno";

a.9 l'ASL Napoli 2 Nord ha espresso **parere favorevole** dal punto di vista igienico-sanitario, reso con nota Prot. dipartimentale n. 295/SISP/16 del 15.04.2016, acquisita al prot. n. 265250 del 18.04.2016;

a.10 a seguito delle integrazioni e dei chiarimenti presentati dalla società, la **Città Metropolitana di Napoli** ha espresso **parere favorevole**, reso con nota prot. n. 159947 del 19.04.2016, acquisita in pari data con prot. n. 269019;

b. che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si intende acquisito per *factio iuris* il parere favorevole del Comune di Sant'Antimo, il quale - sebbene regolarmente invitato alle sedute della Conferenza di servizi e sollecitato ad esprimere il parere definitivo di competenza anche successivamente alla conclusione della stessa - è risultato assente alla Conferenza e non ha espresso il parere;

DATO ATTO che con nota prot. n. 72983 del 02.02.2016 questa UOD ha chiesto alla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia ai sensi dell'art.91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011.

RITENUTO di autorizzare, in base alle risultanze istruttorie e ai pareri favorevoli espressi in Conferenza, il centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicarsi in Sant'Antimo (NA) alla via Dante Alighieri n. 21, area industriale (foglio 5, porzione della p.lla 1086 e p.lla 1087, nel NCEU al foglio 5 part. 312 sub 108) per una superficie complessiva pari a mq 1.820,00, presentato dalla società **“Centro Demolizioni Veicoli Napolano s.r.l.”**.

VISTI

il D. lgs. n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i.;
il D. lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
la legge 15.12. 2011, n. 217;
la L. R. n. 1 del 27.01.2012;
la D.G.R. n. 83 del 06.03.2012;
la D.G.R. n. 81 del 09.03.2015;
il D.P.G.R. n. 88 del 06.04.2016

In conformità dell'istruttoria effettuata dalla UOD e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. - in base alle risultanze istruttorie e ai pareri favorevoli espressi in Conferenza – la società **“Centro Demolizioni Veicoli Napolano s.r.l.”**, di cui è legale rappresentante la sig.ra Raffaella Napolano, a realizzare, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, il progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - da ubicarsi in Sant'Antimo (NA) alla via Dante Alighieri n. 21 (in catasto terreni al foglio 5, p.lle 1086 in parte e 1087), per una superficie complessiva pari a mq 1.820, ricadente nella zona D industriale, sottozona D2 del vigente PRG – in conformità dei seguenti atti ed elaborati grafici, acquisiti con prot. n. 397958 del 09.06.2015, integrati in data 31.03.2016 prot. n. 221354:
 1. Relazione tecnico-descrittiva, datata 21.05.2015, a firma dell'ing. S. Ruopolo;
 2. Tav. 1, datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo, contenente: stralcio corografico generale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio planimetrico catastale, stralcio dal PRG, inquadramento territoriale su ortofoto del sito, stralcio zonizzazione acustica, stralci P.S.A.I., cartografia SIC e ZPS, stralcio PTCP di Napoli – Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, stralcio PTCP di Napoli - Beni Paesaggistici, Cartografia S.I.C. E Z.P.S.;
 3. Tav. 2 - planimetria dello stato di fatto dell'area dell'impianto, datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo;
 4. Tav. 3 - planimetria con layout lavorazione (stato di progetto), datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo;
 5. Tav. 4 - sistema di captazione e trattamento delle acque reflue, datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo;
 6. Tav. 5 - prospetti e sezioni; datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo;
 7. Relazione previsionale di impatto acustico, del 13.05.2015, a firma dell'ing. Sandro Ruopolo, tecnico competente in acustica ambientale;
 8. Relazione geologica, datata luglio 2014, a firma del geologo Francesco Cuccurullo;
 9. Relazione delle indagini preliminari e ripristino ambientale del sito a fine esercizio, datata 21.05.2015, a firma ing. S. Ruopolo;

10. Tav. 3 integrativa contenente: Planimetria generale dell'impianto con lay-out di lavorazione (stato di progetto) in scala 1:200, datata 29.03.2016, a firma dell'ing. Sandro Ruopolo;
11. Tav. 5 integrativa contenente: planimetria con prospetti e sezioni dell'impianto in scala 1:100 e particolare sezione pavimentazione industriale impermeabile, datata 29.03.2016 a firma dell'ing. Sandro Ruopolo.
12. nomina e accettazione quale responsabile tecnico del geom. Antonio Fezza;

2. stabilire che:

- 2.1 la società "**Centro Demolizioni Veicoli Napolano s.r.l.**" è tenuta a comunicare a questa UOD e a tutti gli enti invitati alla Conferenza la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da **perizia asseverata, in originale**, a firma del Direttore dei lavori, che dovrà attestare che i lavori sono stati effettuati conformemente al progetto approvato;
- 2.2 **prima dell'esercizio dell'attività la società è obbligata a presentare a questa UOD la polizza fidejussoria** - da calcolarsi ai sensi della Parte Quinta della DGR n. 81 del 09.03.2015 - che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C., e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione, avente validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di fine lavori, *"in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a copertura di eventuali rischi derivanti dall'attività e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio"*. La polizza, così come ogni altra sua eventuale appendice, deve essere trasmessa in originale e la firma del rappresentante dell'istituto bancario o della Compagnia di assicurazione deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che tale soggetto ha titolo a sottoscrivere l'atto, unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazione previsti dalla normativa vigente;
- 2.3 questa UOD – acquisite, in originale, la perizia asseverata e le idonee garanzie finanziarie, specificate ai punti 2.1 e 2.2 del presente decreto - **comunicherà alla società** e, per le rispettive competenze, agli enti invitati alla Conferenza di Servizi, al PRA e all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la data di avvio dell'esercizio dell'attività;
- 2.4 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso di cui al presente provvedimento avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della comunicazione di questa UOD di cui al punto 2.3. L'efficacia temporale della polizza fideiussoria e la disponibilità dell'area e dell'impianto devono riferirsi a un periodo di copertura di almeno 6 (sei) anni a decorrere dalla suddetta data di comunicazione;
- 2.5 ai sensi della L.R. n. 1 del 27.01.2012 e della D.G.R. n. 83 del 06.03.2012, **la quantità massima stoccabile di veicoli "prima del trattamento" è pari a n. 38 (trentotto) unità**, determinata tenendo conto sia della superficie del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" (pari a **mq 320,00**), che del quantitativo massimo stoccabile dei pezzi usati allo stato di rifiuti provenienti dagli autoriparatori (pari a **2 t/al momento**) che la società ha dichiarato di voler trattare in applicazione dell'art. 23 della legge 15 dicembre 2011 n. 217;
- 2.6 il numero massimo di veicoli stoccabili, di cui al punto precedente, dovrà essere rideterminato qualora nell'impianto siano trattati anche i veicoli appartenenti alle categorie M2-N2-O2 oppure M3-N3-O3, applicando il parametro di 1 veicolo ogni 20 mq di superficie per le tipologie M2-N2-O2 ed il parametro di 1 veicolo ogni 40 mq di superficie per le tipologie M3-N3-O3. Per il trattamento dei veicoli a tre ruote si applica il parametro di 1 carcassa ogni 2 mq e per quelli a due ruote di 1 carcassa/1 mq. In ogni caso, la somma dei parametri di tutte le tipologie di veicoli presenti nell'impianto - prima del trattamento - non deve superare l'area del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima

- del trattamento”, pari a mq 320,00;
- 2.7 **il numero massimo delle carcasse bonificate**, stoccabili in ogni momento nel settore “deposito dei veicoli trattati” di mq **224,00, non può essere superiore a n. 28**, con una sopraelevazione massima di tre carcasse, applicando parametri differenziati secondo le categorie di appartenenza dei veicoli;
- 2.8 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli dovranno essere effettuate al più e comunque non oltre 15 gg. dalla presa in carico;
- 2.9 fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 15, del D.lgs. 209/2003, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all’interno dell’impianto sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con il rispettivo codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell’olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. “air-bag”)

16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 13.02.99 a 16.02.13
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

3. **prescrivere** che:

- 3.1 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'Allegato III al D.lgs. 209/2003, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 s.m.i. e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.lgs. n. 285/92;
- 3.2 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono essere assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/06;
- 3.3 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 D.lgs. 152/06, che deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 3.4 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 D. lgs 152/06 e s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 3.5 in conformità all'art. 183 comma 2 del D.lgs. 152/2006 smi, i rifiuti non pericolosi dovranno essere avviati a recupero o smaltimento allorquando avranno raggiunto una quantità massima pari a mc 20,00 e/o entro il termine massimo di 90 giorni. I rifiuti pericolosi saranno avviati a recupero o smaltimento allorquando avranno raggiunto una quantità massima pari a mc 10,00 e/o entro il termine massimo di 60 giorni;

- 3.6 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di coperture;
- 3.7 **per le emissioni in atmosfera**, è vietato svolgere nell'impianto attività di saldatura e/o di taglio con fiamma ad ossiacetilene.;
- 3.8 **per le emissioni acustiche**, l'area dell'impianto rientra nella classe V – area prevalentemente industriale del Piano di zonizzazione acustica del comune di Sant'Antimo. La società deve dare comunicazione a questa UOD e all'ARPAC della conformità di progetto e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre sette giorni dalla stessa attivazione; ad inizio attività deve verificare, inoltre, il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluto di zona previsti dalla normativa vigente e trasmettere la relazione sulle misure effettuate a questa UOD e all'ARPAC;
- 3.9 **per gli scarichi idrici**, la società dovrà scaricare in pubblica fognatura secondo la **Tab. 3 -colonna scarico nei corpi idrici superficiali della Parte terza, All. 5 al D. lgs 152/06** e dovrà effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, i cui esiti dovranno essere trasmessi all'ATO, all'ARPAC e a questa UOD. Per tale scarico il gestore della rete fognaria effettuerà controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite, nonché delle condizioni di formazione degli scarichi. E' altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente e prescrivendo nel caso l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lett. b del Disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli-Volturno;
- 3.10 le opere che risultano soggette a deterioramento dovranno essere sottoposte a periodiche manutenzioni, in particolare ogni due anni dovranno essere verificate l'integrità e l'impermeabilità delle pavimentazioni al fine di evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 3.11 a fine attività, la società dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree dell'impianto, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifica di siti contaminati;
4. **precisare** che, per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso.
5. la Città Metropolitana di Napoli è invitata a **verificare che l'esercizio dell'attività sia conforme all'autorizzazione rilasciata** con il presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD;
6. **dare atto che** il presente provvedimento perderà efficacia, in caso di informativa antimafia positiva.
7. **notificare** il presente decreto alla società "**Centro Demolizioni Veicoli Napolano s.r.l.**"
8. **trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sant'Antimo (NA), all'ASL NA 2 Nord, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, all'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli-Volturno e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 D.lgs.152/06 e s.m.i., procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questa UOD;
9. **inviare** il presente decreto alla UOD 520513, alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi